



COMUNE DI LANCIANO

Città Medaglia D'Oro al V.M.

- Provincia di Chieti -

C.A.P. 66034

TEL.0872.7071 – FAX 0872.40443

P.IVA 00091240697

(APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 63 DEL 02.12.2016)

(RIPUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO ON LINE DAL 22.01.2018 AL 06.02.2018)

(COMUNICATO ERRATA CORRIGE PUBBLICATO DAL 05.02.2018 AL 20.02.2018)

REGOLAMENTO PERMESSI Z.T.L.

INDICE

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Richieste di autorizzazione
- Art. 3 Esenzioni di bollo
- Art. 4 Predisposizione dei titoli autorizzatori e permessi
- Art. 5 Residenti
- Art. 6 Domiciliati
- Art. 7 Tutori amministrativi
- Art. 8 Assistenza familiare
- Art. 9 Proprietari immobili o garage
- Art. 10 Ministri di culto
- Art.11 Professioni sanitarie
- Ar. 12 Studi professionali e attività produttive di beni e servizi
- Art.13 Carico e scarico
- Art.14 Artigiani e ditte
- Art.15 Gestori pubblici servizi
- Art.16 Invalidi
- Art.17 Forze dell'ordine
- Art.18 Permessi temporanei
- Art.19 Permessi temporanei giornalieri
- Art. 20 Abrogazioni e norme di rinvio

COMUNE DI LANCIANO

REGOLAMENTO PERMESSI ZTL

Art. 1

FINALITÀ

1. Il presente regolamento disciplina il transito e la sosta dei veicoli nelle Zone a Traffico Limitato (Z.T.L.), tenendo conto degli effetti sul traffico e sulla sicurezza della circolazione.
2. Possono circolare liberamente all'interno della ZTL i motocicli, i ciclomotori a due ruote, i velocipedi.
3. Sono altresì consentiti il transito e la sosta in tutte le fattispecie indicate nei successivi articoli 18 e 19.
4. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono considerati "*veicoli di proprietà*" quelli di cui si ha la disponibilità in virtù di diritto di proprietà, usufrutto, locazione con facoltà di acquisto risultante dalla carta di circolazione.
5. Sono considerati di proprietà anche i veicoli a noleggio o assegnati da ditte o Enti ai propri dipendenti o soci.
6. Per i veicoli "sostitutivi", va effettuata comunicazione presso l'ente, con apposita dichiarazione del titolare dell'officina riportante la targa del mezzo autorizzato, in riparazione, e quella del veicolo sostitutivo. Tale dichiarazione va esposta, a sostituzione del pass.
7. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per "*pass*" il contrassegno che viene rilasciato ai proprietari di veicoli autorizzati a transitare e sostare all'interno della ZTL e che deve essere esposto all'interno del veicolo, in maniera ben visibile dall'esterno.

Art. 2

RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE

1. Per il rilascio di titoli autorizzatori che consentono la circolazione e la sosta nella Z.T.L. in deroga alle limitazioni, gli interessati devono presentare apposita istanza.
2. Le istanze e le autorizzazioni dovranno essere in regola con le norme sull'imposta di bollo, fatto salvo i casi di esenzione previsti per legge.
3. I titoli autorizzatori hanno durata massima quinquennale.
4. L'istanza di rilascio del titolo autorizzatorio o permesso, debitamente sottoscritta, deve essere redatta su apposito modulo compilato in ogni sua parte e ad essa devono essere allegati:
 - a) copia integrale della carta di circolazione del veicolo.
 - b) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
 - c) altri documenti richiesti dal presente regolamento per le diverse fattispecie di permesso.
5. Tutti gli stati e qualità richiesti per il rilascio dei titoli autorizzatori o per completare le comunicazioni devono essere autocertificati o dichiarati ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Le istanze prodotte per le richieste di titoli autorizzatori, incomplete nella documentazione, possono essere regolarizzate entro trenta giorni dalla richiesta degli uffici. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il procedimento si conclude con un provvedimento di diniego.
7. Ogni richiesta di modifica relativa ai titoli autorizzatori o ai permessi, compreso il cambio targa, deve essere presentata come nuova istanza.
8. Ogni titolo autorizzatorio è legato in maniera univoca all'auto per cui è stata fatta richiesta, e all'avente diritto che ha presentato l'istanza.

Art. 3

ESENZIONI DI BOLLO

Sono esenti da marca da bollo secondo prescrizione di legge le autorizzazioni rilasciate a:

1. Autorizzazione invalidi integrativa al contrassegno di cui all'art. 381 DPR 495/1992 ai sensi dell'art. 13bis tab. B del DPR 642/1972.
2. Autorizzazioni e permessi riguardanti autoveicoli di amministrazioni dello Stato, regioni, enti locali, loro consorzi e associazioni, ai sensi dell'art. 16 tab. B del DPR 642/1972.

In tutti i casi deve essere riportato nella domanda il riferimento di legge in base al quale incorre l'esenzione di bollo.

Art.4

PREDISPOSIZIONE DEI TITOLI AUTORIZZATORI E PERMESSI

1. Il procedimento di rilascio di titoli autorizzatori e i permessi temporanei non giornalieri è istruito dall'Ufficio preposto alla funzione Mobilità e traffico, e le autorizzazioni sono firmate dal dirigente del settore di riferimento.
2. Unitamente al titolo autorizzatorio, è rilasciato un pass da esporre, in originale, sui veicoli per cui sono validi.

Art. 5

RESIDENTI

1. Ai cittadini residenti sono consentiti la sosta e il transito, senza limitazioni, nel quartiere di riferimento, alle seguenti condizioni:
 - a) il detentore di patente di guida deve comunicare i dati identificativi di una sola autovettura, di cui all'art. 1 commi 4 e 5, che può transitare e sostare senza limitazioni.
 - b) i nuclei familiari in cui non sia presente nessun detentore di patente di guida, possono comunicare i dati di una sola autovettura, che può transitare senza limitazioni, con sosta limitata alle 2 ore.
2. Alla richiesta devono essere allegati:
 - a) copia integrale della carta di circolazione del veicolo;
 - b) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
 - c) Copia della patente di guida per richieste ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera a).
3. Ai residenti è rilasciato un pass con validità di 5 anni salvo che prima della scadenza intervenga trasferimento di residenza in altra zona del Comune di Lanciano o in altro comune. Al termine dei primi 5 anni può essere prorogata la validità di ulteriori 5 anni, previa comunicazione con la quale si attesta il mantenimento dei requisiti.

Art. 6

DOMICILIATI

1. I soggetti che hanno stabilito il proprio domicilio nella zona a traffico limitato, possono ottenere l'autorizzazione al transito e alla sosta senza limitazioni, nel quartiere di riferimento, alle seguenti condizioni:
 - a) il detentore di patente di guida deve presentare istanza di autorizzazione indicando i dati identificativi di una sola autovettura, di cui all'art. 1 commi 4 e 5;
 - b) alla richiesta devono essere allegati:
 - copia integrale della carta di circolazione del veicolo.
 - copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
 - copia del titolo di proprietà, usufrutto, uso o contratto registrato di affitto o comodato d'uso.
 - Copia della patente di guida.
2. Ai domiciliati è rilasciata autorizzazione con validità di 3 anni, salvo che prima della scadenza cessi la domiciliazione nella zona di riferimento.

Art. 7

TUTORI AMMINISTRATIVI

1. Il tutore, il curatore e l'amministratore di sostegno possono essere autorizzati, al transito e alla sosta nel quartiere di riferimento del tutelato o amministrato, senza limitazioni.
2. E' possibile effettuare la richiesta per un solo titolo autorizzatorio, per un solo veicolo, intestato al tutore, curatore o amministratore di sostegno presentando i documenti che attestino tale ruolo.
3. L'autorizzazione ha validità di tre anni, o fino a cessazione della tutela o amministrazione.

Art. 8

ASSISTENZA FAMILIARE

1. I familiari di persone da assistere possono essere autorizzati al transito e alla sosta per due ore nel quartiere di residenza dell'assistito.
2. E' possibile effettuare la richiesta per un solo titolo autorizzatorio, per un solo veicolo, per il nucleo familiare di cui l'assistito è componente.
3. Sono considerate da assistere le persone con più di 75 anni, persone con problemi di deambulazione, fisici o di salute, tali da necessitare di assistenza e cure quotidiane.
4. Alla richiesta va allegato il certificato medico che attesti tali necessità, o il documento della persona con età superiore ai 75 anni.
5. L'autorizzazione ha validità di tre anni, o fino a cessazione della necessità.

Art. 9

PROPRIETARI DI IMMOBILI O GARAGE

1. I proprietari di immobili possono essere autorizzati al transito e alla sosta nel quartiere in cui i beni sono situati. I proprietari di garage possono essere autorizzati per il solo transito.
2. Alla richiesta va allegato il titolo di proprietà dell'immobile e un atto notorio di non cessione a terzi.
3. Ad un detentore di patente di guida è possibile rilasciare un solo titolo autorizzatorio, per un solo veicolo. In caso in cui il proprietario non sia in possesso di patente di guida, può fare richiesta di un solo titolo autorizzatorio, per un solo veicolo, per una terza persona.
4. L'autorizzazione ha validità di tre anni, o fino a perdita della titolarità del diritto di proprietà, o fino a cessione a terzi dell'immobile.

Art. 10

MINISTRI DI CULTO

1. I ministri di culto possono essere autorizzati al transito e alla sosta, senza limitazioni, nel quartiere in cui è presente l'edificio di culto di cui sono titolari.
2. L'autorizzazione ha validità di tre anni, o fino alla cessazione della titolarità, se antecedente.

Art. 11

PROFESSIONI SANITARIE

1. Gli esercenti la professione sanitaria possono essere autorizzati al transito e alla sosta, in tutti i quartieri, per il solo tempo necessario alla visita, con esposizione del cartellino "medico in visita domiciliare", rilasciato dall'ordine dei medici.
2. Possono richiedere il pass i medici di base, i medici di continuità assistenziale, e i pediatri convenzionati. E' consentita la richiesta anche ai medici veterinari che hanno necessità per visite domiciliari urgenti.
3. Al richiedente è concesso un solo titolo autorizzatorio per un solo veicolo.
4. L'autorizzazione ha validità di tre anni, o fino alla cessazione dell'attività, se antecedente.
- 5.

Art. 12

STUDI PROFESSIONALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE DI BENI E SERVIZI

1. I titolari di attività produttive e di studi professionali possono essere autorizzati al transito e alla sosta per 2 ore nel quartiere su cui insiste l'attività o lo studio.
2. E' possibile fare richiesta per un solo titolo autorizzatorio, per ogni attività o studio professionale, valido per un solo veicolo. Tale richiesta deve essere effettuata dal proprietario dell'attività o dello studio, comprovando tale qualifica con atto sostitutivo di notorietà.
3. L'autorizzazione ha validità di tre anni, o fino alla cessazione dell'attività, se antecedente.
- 4.

Art. 13

CARICO E SCARICO

1. I titolari di ditte di trasporto o di attività di consegna a domicilio possono essere autorizzati al transito e alla sosta con i veicoli a ciò adibiti solo per le operazioni di carico e scarico per un monte ore complessivo di 4 giornaliere, negli intervalli orari da indicare nella richiesta di titolo autorizzatorio.
2. L'autorizzazione ha validità di tre anni, o fino alla cessazione dell'attività, se antecedente

Art.14

ARTIGIANI E DITTE

Sono concessi il transito e la sosta per il tempo necessario allo svolgimento delle sole operazioni di carico e scarico dei materiali, per le seguenti necessità:

1. Per le ditte edili, e affini per lo svolgimento dei lavori. La richiesta, riportante i nomi delle ditte e le targhe dei mezzi, va presentata allegando copia dei documenti comprovanti l'inizio dei lavori. I titoli autorizzatori sono rilasciati nella misura di uno per ogni mezzo, e hanno validità fino al termine dei lavori.
2. Per le ditte di riparazioni, il permesso viene rilasciato per i mezzi dotati di contrassegno, intestati alla ditta o al titolare della stessa, per cui farà domanda il titolare della ditta. I titoli hanno validità 3 anni, o fino alla cessazione dell'attività, se antecedente.
3. Per le ditte di pulizie il permesso è concesso previa presentazione del contratto di lavoro presso privati o enti posti all'interno della ZTL, limitatamente all'orario di lavoro da indicare nella domanda. Validità fino al termine del contratto di lavoro.
4. Per le ditte che effettuano pubblicità su mezzi in movimento, il titolo autorizzatorio viene rilasciato per i mezzi destinati a tale uso di proprietà, o in leasing alla ditta. Validità 3 anni, o fino alla cessazione dell'attività, se antecedente.

Art. 15

GESTORI PUBBLICI SERVIZI

1. È consentito il transito e la sosta, esclusivamente per le operazioni di intervento da effettuare, ai veicoli dotati di contrassegno di soggetti gestori di pubblici servizi (gas, acqua, energia elettrica, telefonia, rifiuti), nonché ai veicoli dei concessionari di servizi comunali e statali, ai veicoli di proprietà degli enti pubblici, per motivi di servizio.
2. Tutti i veicoli, di proprietà dell'amministrazione comunale, sono autorizzati al transito ed alla sosta all'interno della ZTL. Il responsabile del parco mezzi del Comune comunica, e aggiorna periodicamente, l'elenco delle targhe dei mezzi comunali al gestore del database dei veicoli autorizzati al transito in ZTL.
3. Al fine di assicurare la regolarità delle prestazioni, i veicoli appartenenti alla ASL, alle cooperative infermieristiche e assistenziali, impiegate in prestazioni per conto di enti pubblici, possono circolare e sostare limitatamente agli interventi da effettuare nella ZTL.
4. Sono consentiti il transito e la sosta agli scuolabus, relativamente agli itinerari prestabiliti per garantire il trasporto scolastico.
5. È consentito il transito, per un monte ore pari a quattro giornaliere, e solo nei giorni di apertura della scuola, di auto le cui targhe vengano comunicate dal dirigente scolastico, della scuola posta all'interno della ZTL, nella misura di una targa per ogni bambino iscritto, comprovando tale relazione, all'ufficio competente.
6. Le categorie di cui sopra non necessitano di titolo autorizzatorio, ma è prevista unicamente la comunicazione delle targhe. L'ufficio competente all'istruttoria dei procedimenti di autorizzazione, fermo riscontro della sussistenza delle caratteristiche di cui ai commi da 1 a 4, provvede all'annotazione e registrazione delle targhe dei veicoli tra quelli cui è consentito il transito e la sosta.
7. I veicoli adibiti a taxi e noleggio con conducente, possono essere autorizzati al transito e alla fermata per il carico e scarico dei bagagli e salita e discesa dei passeggeri, in tutti i quartieri, previa richiesta di titolo autorizzatorio, con validità 3 anni, o fino alla cessazione dell'attività, se antecedente.
8. I veicoli degli Istituti di Vigilanza, hanno diritto al transito e alla sosta, in tutti i quartieri, previa richiesta di titolo autorizzatorio, con validità 3 anni, o fino alla cessazione dell'attività, se antecedente.

Art. 16

INVALIDI

1. I titolari di contrassegno invalidi possono circolare e sostare liberamente all'interno della ZTL, a condizione che comunichino entro 72 ore il loro ingresso nell'area, utilizzando il numero, indicato sul cartello presente ai varchi, specificando la targa del veicolo ed il numero del tesserino per disabili in loro possesso; in alternativa possono utilizzare l'email dedicata dal Comune, accessibile dal sito istituzionale.
2. In alternativa, agli stessi titolari di contrassegno invalidi, è consentito il transito e la sosta senza limitazioni a condizione che comunichino il numero di targa di un solo veicolo per ogni tesserino disabili, all'ufficio Mobilità e Traffico, presentando copia del libretto del mezzo e copia del tesserino per disabili. La comunicazione della targa ha effetto per la durata di 3 anni, o fino alla scadenza del contrassegno.

Art. 17

FORZE DELL'ORDINE

1. Possono circolare liberamente, all'interno del ZTL, senza obblighi e limitazioni i veicoli della Polizia di stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Municipale, della Polizia provinciale, della Polizia Forestale, della Polizia Penitenziaria, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, della Protezione Civile, nonché delle ambulanze, e in genere, dei mezzi impegnati in operazioni di emergenza o assistenza alla sicurezza, sulla base di specifici accordi.

Art.18

PERMESSI TEMPORANEI (massimo 30 giorni)

1. E' consentito il transito e la sosta, per un periodo non superiore a trenta giorni, ai veicoli di proprietà dei soggetti sotto elencati che comunichino su apposito modulo, preventivamente al verificarsi dell'esigenza o entro le 72 ore successive, una delle situazioni a fianco di ciascuno indicate:
 - a) medici, infermieri, O.S.S. o fisioterapisti che operino presso l'abitazione di residenti in ZTL, allegando la certificazione medica di invalidità temporanea.
 - b) residenti che hanno già comunicato il numero di una targa, momentaneamente inabili alla guida, allegando certificazione medica, per un'auto non contemplata nell'art. 1 commi 4 e 5.
 - c) titolari di attività ricettive per i propri clienti, allegando la ricevuta di prenotazione che indichi i giorni di permanenza. Tali veicoli, durante la sosta, devono esporre all'interno, sul cruscotto, un contrassegno rilasciato dalla direzione della struttura ricettiva. Ciascuna struttura dispone di un numero di contrassegni pari al numero delle camere disponibili. Non sono autorizzabili veicoli di proprietà di persone fisiche residenti nel Comune di Lanciano.
 - d) utilizzatori di case vacanza, allegando ricevuta di pagamento con indicazione del periodo di permanenza, o atto notorio che ne motivi l'utilizzo senza pagamento.
2. Le categorie di cui sopra non necessitano di titolo autorizzatorio, ma sono tenute unicamente alla comunicazione delle targhe. L'ufficio competente all'istruttoria dei procedimenti di autorizzazione, fermo riscontro della sussistenza delle caratteristiche, di cui ai commi da 1° a 1d, provvede all'annotazione e registrazione nel sistema informatico, delle targhe dei veicoli tra quelli cui è consentito il transito e la sosta.
3. In tutti i casi sopra elencati, è previsto il rilascio del pass se l'esigenza supera i cinque giorni.

Art.19

PERMESSI TEMPORANEI GIORNALIERI

1. E' consentito il transito e la sosta, per un periodo non superiore a due giorni, ai veicoli di proprietà dei soggetti sotto elencati che comunichino su apposito modulo, preventivamente al verificarsi dell'esigenza o entro le 72 ore successive, una delle situazioni a fianco di ciascuno indicate:
 - a) le agenzie di onoranze funebri per la preparazione e il trasporto, indicando le generalità del defunto e il percorso, con relativi varchi, da effettuare con i mezzi;
 - b) gli sposi per le targhe dei mezzi di parrucchiere, truccatrice, fioraio, fotografo e auto per il trasporto presso il luogo della celebrazione, allegando la certificazione che attesti la data del matrimonio, e le fatturazioni delle prestazioni.
 - c) gli sposi che celebrino il rito all'interno della ZTL, per un numero massimo di quattro auto, comprensivo di quella adibita al loro trasporto.
 - d) ditte di traslochi, indicando l'indirizzo dello stabile presso cui effettuare le operazioni di carico o scarico.
 - e) gli operatori commerciali partecipanti a fiere mercati o manifestazioni previste all'interno della ZTL. Tale richiesta va presentata contestualmente alla richiesta di occupazione suolo pubblico.
 - f) proprietari di veicoli per la consegna di oggetti voluminosi, allegando la ricevuta di acquisto e l'indirizzo presso cui è stata effettuata la consegna.
 - g) veicoli per la consegna di medicinali, al di fuori degli orari indicati come da art. 13 allegando la fattura.
 - h) le autoscuole, limitatamente allo svolgimento di prove d'esame per il conseguimento della patente di guida.
 - i) veicoli per il trasporto di persone con limitata o impedita capacità motoria temporanea, allegando il certificato medico e la residenza dell'assistito.
 - j) le farmacie, per i propri clienti, allegando l'elenco delle targhe dei clienti, con l'orario di ingresso presso la struttura;
 - k) gli artigiani e le ditte, non in possesso del titolo autorizzatorio, di cui all'articolo 14, per non più di 5 permessi durante l'anno.
 - l) gli artisti ingaggiati da attività produttive o associazioni, site all'interno della Z.T.L., previa dichiarazione del titolare dell'attività, o presidente dell'associazione.
2. L'elenco è esemplificativo, e non tassativo. Le ulteriori casistiche saranno prese in considerazione, previo deposito di idonea documentazione.
3. Le categorie di cui sopra non necessitano di titolo autorizzatorio, ma sono tenute unicamente alla comunicazione delle targhe. L'ufficio competente all'istruttoria dei procedimenti di autorizzazione, fermo riscontro della sussistenza delle caratteristiche di cui sopra, provvede all'annotazione e registrazione nel sistema informatico, delle targhe dei veicoli tra quelli cui è consentito il transito e la sosta.

ART. 20

ABROGAZIONI E NORME DI RINVIO

- 1) E' abrogato il precedente Regolamento, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 271 del 29.07.2010, nonché ogni altra disposizione, che risulti non conforme o in contrasto con il presente regolamento.
- 2) Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si fa rinvio alle norme statali vigenti in materia, in particolare alle norme presenti nel Codice della strada e nel relativo regolamento di esecuzione e attuazione.